



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2016

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti il dimezzamento del numero dei parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, raccogliendo istanze diffuse, e pressoché unanimi, nonché proposte emendative già presentate dal Movimento 5 Stelle in varie sedi, dimezza il numero dei parlamentari incidendo in tal modo sulla composizione del Parlamento repubblicano.

In tal modo, sarà più agevole organizzare i lavori delle Camere e più efficiente l'iter di approvazione delle leggi, senza intaccare in alcun modo il principio supremo della rappresentanza, poiché resterebbe ferma l'elezione diretta a suffragio universale da parte del popolo per entrambi i rami del Parlamento e non se ne snaturerebbero natura e funzioni volute dai padri costituenti.

Sarà in tal modo possibile conseguire anche ingenti riduzioni di spesa poiché il numero complessivo dei senatori e dei deputati sarà ampiamente inferiore a cinquecento. A

Costituzione vigente il numero dei soli deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero (articolo 56, secondo comma): il presente disegno di legge riduce tali cifre, rispettivamente, a trecentoquindici e sei. In base all'attuale articolo 57, secondo comma, della Costituzione, il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero: in questo caso il disegno di legge in oggetto va oltre il già incisivo dimezzamento, fissando il numero dei senatori, rispettivamente, in centocinquanta e tre.

Vengono conseguentemente disposti i necessari adeguamenti al quarto comma dell'articolo 56 e al terzo comma dell'articolo 57. In ragione del consenso generale che si può registrare su tali temi, si auspica un celere e positivo esame del disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «seicentotrenta» e «dodici» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «trecentoquindici» e «sei»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonove».

2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «trecentoquindici» e «sei» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «centocinquanta» e «tre»;

b) al terzo comma, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre».

